

L'accesso a un sistema informatico per fini diversi da quelli autorizzati è reato

Quando l'obiettivo è trarre profitto, si configurano accesso abusivo e frode informatica, rispettivamente ex artt. 615-ter e 640-ter c.p.

/ Stefano COMELLINI

L'accesso a un sistema informatico per **finalità estranee** a quelle autorizzate al fine di trarre profitto dai dati così trafugati integra i reati di cui agli [artt. 640-ter](#) e [615-ter](#) c.p.

Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 11075 depositata ieri.

La vicenda riguardava la condotta di alcuni dipendenti che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, avevano proceduto alla copia, non autorizzata, dei **codici sorgenti** e del **database** di un programma di proprietà della società, al fine di realizzare un programma sostanzialmente identico e con le medesime finalità presso altra società concorrente da cui erano stati successivamente assunti.

Assolti in primo grado, gli imputati venivano chiamati avanti la Cassazione a seguito del ricorso dell'accusa, che insisteva per la sussistenza, nel caso di specie, dei reati di cui agli artt. 640-ter ("frode informatica") e 615-ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico").

Per la Corte non vi è dubbio circa il carattere **illecito** dell'**accesso**, da parte degli imputati, al sistema **informatico**, in considerazione della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. [41210/2017](#)), espressamente richiamata, per la quale integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p. la condotta del soggetto, abilitato all'accesso per ragioni di ufficio, che, pur non violando le condizioni e i limiti delle prescrizioni impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto, acceda o si mantenga nello stesso per scopi e finalità estranei o, comunque, diversi rispetto a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Orientamento, questo, **mutato** rispetto ad altro precedente (Cass. SS.UU. n. [4694/2012](#)) per cui, invece, non era riconducibile alla detta fattispecie la condotta di ingresso nel sistema telematico pur fuori dall'ambito autorizzato e con finalità contrarie agli interessi, anche patrimoniali, del titolare del sistema informatico.

Più complessa la valutazione circa la sussistenza della **frode informatica** (art. 640-ter c.p.) quando, come nel caso di specie, non vi sia stata una modificazione del sistema in cui i dati del programma si trovano.

È utile premettere che l'art. 640-ter punisce le ipotesi di ingiusto profitto ottenuto mediante l'impiego **"alterato"** o **"senza diritto"** di un sistema informatico o telematico. Prima dell'introduzione della fattispecie (1993), si valutava forzato ricondurre queste condotte alla generale fattispecie di truffa ([art. 640](#) c.p.), atteso che il divieto di analogia in *malam partem* non consentiva di

assimilare l'operazione di intervento fraudolento sul funzionamento di una macchina alla condotta ingannevole verso un individuo persona fisica.

La condotta è sostanzialmente uguale a quella del reato di truffa consistendo nel "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", ma **differiscono** le **modalità** di realizzazione del vantaggio economico che, mentre nella tradizionale ipotesi sono chiuse nell'inciso "con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore", nella frode informatica sono indicate in tassative e distinte modalità: "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico" o "intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti". Nel caso di specie si era realizzata la seconda condotta contemplata, con l'accesso al sistema informatico e con l'estrazione di copia del database e dei codici sorgente di un programma protetto da copyright, a tutto vantaggio di altra società concorrente.

Pertanto, di frode informatica si tratta e non già del reato di cui all'[art. 171-bis](#) della L. 633/1941 ("protezione del **diritto d'autore**") che sanziona chi duplica per trarre profitto programmi per elaboratore.

La questione della differenza tra le due fattispecie è di indubbio interesse perché la Corte riconosce la sussistenza, nei due reati, di profili di condotta coincidenti, ma ne evidenzia la diversità a fronte di precisi elementi specializzanti.

In verità, la frode informatica si riferisce all'intervento senza diritto – od oltre il diritto – su dati contenuti in un sistema informatico, così che, a differenza di quanto previsto dall'art. 171-bis della L. 633/1941, la fattispecie riguarda non solo l'intervento sui dati, ma **anche** l'**acquisizione** effettuata su dati contenuti in un **sistema informatico**, inteso questo come la combinazione di hardware (personal computer, server, router, terminali), eventualmente tra loro interconnessi e gestiti da un software, al fine di fornire funzionalità o servizi di elaborazione a favore degli utenti.

Ed è proprio l'accesso al sistema a distinguere la frode informatica, costituendone elemento specializzante.

D'altro canto, l'art. 171-bis si pone nell'ambito della tutela fornita dalla L. 633/1941 che, a differenza della frode informatica, non ha per oggetto qualsiasi dato o codice sorgente all'interno di un sistema informatico, ma solo quanto presenta caratteri di **originalità e creatività** (Cass. n. 8011/2012), a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto.

Si aggiunga ancora, per ricercare il necessario elemento del profitto, proprio della frode informatica, che l'impossessamento di beni, pur immateriali (i codici sorgenti e il contenuto del database) frutti dell'ingegno e suscettibili di valutazione patrimoniale, ha procurato, nel caso in esame, un vantaggio penalmente rilevante con pari danno, altrettanto patrimoniale, per la società persona offesa.

Tuttavia, il **decorso** del **termine prescrizione** del reato, istantaneo, di frode informatica – a far tempo dall'apprensione dei dati e non già dalla registrazione del software derivante dalla pedissequa riproduzione di quanto illecitamente carpito – pur a fronte della riconosciuta responsabilità degli imputati ha imposto l'annullamento, per tale causa, della sentenza impugnata.